

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 118

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Galià xxx c/ Fastweb xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 15/05/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 23 dicembre 2013, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 55641, con cui il Sig. Galia xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in atto con la Società Fastweb xxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 16 gennaio 2014 (prot. n. 2090), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, sig. Galia xxx, ha introdotto il presente procedimento per la definizione della controversia in atto con la società Fastweb xxx, lamentando l'omessa migrazione della linea voce e del servizio internet con N.P. dal gestore Telecom Italia per i numeri fissi xxx e xxx, in forza di contratto stipulato in data 28 febbraio 2013.

L'istante lamenta, altresì, il mancato riscontro al reclamo scritto, trasmesso a mezzo fax in data 5 settembre 2013.

Fa presente di avere avviato, presso il Co.Re.Com. Calabria, contestualmente all'istanza per tentativo di conciliazione, istanza con richiesta di provvedimento temporaneo, all'esito della quale è stata emessa determina n. 115/2013, con la quale il Co.Re.Com. ha obbligato la società Fastweb a portare a compimento le procedure di migrazione in favore dell'odierno utente.

Il tentativo di conciliazione, promosso dall'utente in relazione alla controversia *de qua*, con istanza depositata in data 4 novembre 2013, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione del 12 dicembre 2013, in atti.

L'istante chiede un provvedimento di definizione della controversia che condanni l'operatore Fastweb al pagamento degli indennizzi contrattuali per i su riferiti disservizi, oltre al rimborso delle spese di procedura.

La società Fastweb, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle richieste formulate con l'odierna istanza di definizione, nella parte in cui le stesse non siano coincidenti con le richieste formulate in fase conciliativa; nel merito, deduce l'infondatezza del ricorso, dal momento che la mancata portabilità non è imputabile a responsabilità dell'operatore, ma a fatto proprio di terzi.

In particolare, Fastweb rappresenta di non aver potuto espletare la portabilità, essendo la richiesta, per tre volte, rifiutata dall'operatore Telecom, come si evince dalle schermate di sistema prodotte in atti; emerge, infatti, dalla suddetta documentazione, che la prima richiesta di portabilità, avviata in data 18 marzo 2013, è stata rifiutata da Telecom con la causale "indirizzo errato - civico sconosciuto"; che la seconda è stata bocciata in data 26 marzo 2013 per "indirizzo cliente non corrispondente a quello indicato (dal cliente) nell'ordine"; che la terza richiesta è stata rifiutata in data 20 maggio 2013, con la causale "cliente rifiuta intervento tecnico di TI *on filed*".

Per quanto sopra, la convenuta respinge ogni addebito; in relazione al *ko* ricevuto sulla terza richiesta di portabilità, la convenuta evidenzia come la procedura si sia arrestata a causa del rifiuto opposto dall'istante.

A beneficio della propria posizione, la società resistente chiede si tenga nel debito conto la disposizione contenuta nell'art. 7.4 delle proprie CGC, secondo cui "*il cliente prende atto che per l'attivazione del servizio...è necessaria la collaborazione dell'operatore di provenienza...assegnatario della numerazione telefonica originaria o della risorsa fisica*" e nel successivo art. 12.2, a norma del quale la convenuta non assume "*alcuna responsabilità dei danni derivanti al cliente in conseguenza di interruzioni...dovuti al fatto del cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio della rete di altro operatore di tlc alla rete Fastweb*".

In conclusione, la resistente chiede il rigetto delle odierne domande di indennizzo, insistendo per la loro totale infondatezza, e rappresenta, inoltre, che l'odierno istante risulta debitore nei confronti della medesima, della somma di € 229,43, per il mancato pagamento della fattura n. xxx, relativa al servizio di telefonia mobile di titolarità dell'utente stesso.

In replica alle deduzioni avversarie, parte ricorrente precisa e chiarisce quanto segue:

- il cliente ha concluso un contratto di telefonia, aderendo ad una proposta commerciale proveniente dall'operatore Fastweb, confidando che questi si attivasse prontamente per avviare la procedura di portabilità delle due utenze in oggetto, provenienti da Telecom Italia, nel rispetto della tempistica prevista dall'Agcom;
- quali che siano le procedure e gli specifici adempimenti tecnico-amministrativi, di volta in volta, prescritti dai regolamenti Agcom, le differenze non hanno impatti significativi sugli utenti finali, i quali hanno solo l'onere di rivolgersi all'operatore *recipient* (ed, in via residuale, all'operatore *donating*) per ottenere la portabilità, gravando,

tutte le incombenze, sugli operatori coinvolti nella migrazione (in particolar modo, sul *recipient*), nonché l'onere di fornire la prova della propria assenza di responsabilità in ordine ai disservizi lamentati dagli utenti;

- nel caso di specie, Fastweb ha omesso di informare l'utente circa gli impedimenti riscontrati nel corso della procedura di migrazione, pertanto, deve rispondere, nei confronti del ricorrente, dell'omessa portabilità delle due utenze sopra indicate e del mancato riscontro al reclamo scritto dell'utente medesimo;
- quanto all'eccezione di inammissibilità, secondo la difesa del ricorrente, non risponde al vero che l'istanza di definizione della controversia abbia contenuto diverso dalla precedente istanza di conciliazione, il che emerge dal confronto testuale delle istanze medesime, se si eccettua la richiesta di rettifica delle fatture relative all'utenza di rete mobile, avanzata in conciliazione, ma non riproposta in sede di definizione della controversia;
- l'istante ribadisce di non aver mai ricevuto alcuna informazione/chiarimento da Fastweb sullo stato di avanzamento della pratica;
- non risponde al vero l'affermazione del convenuto, secondo cui l'utente avrebbe opposto rifiuto alla migrazione (circostanza, peraltro immediatamente confutata dal medesimo utente, come risulta dal fax inviato al Co.Re.Com. in pendenza della richiesta di provvedimento temporaneo);
- ancora l'istante evidenzia che, ai sensi dell'art. 5.3 della Carta dei servizi, Fastweb si impegna a rendere noti al cliente i motivi del ritardo nell'attivazione dei servizi, e che ai sensi dell'art. 18 della delibera Agcom n. 274/07/Cons, l'operatore *recipient*, nella specie Fastweb, deve farsi carico di raccogliere la richiesta di migrazione del cliente ed attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating* ed in caso di problemi tecnici, deve informare l'utente circa l'impossibilità tecnica di eseguire la migrazione; adempimenti che, nello specifico, non risultano soddisfatti dall'odierno convenuto.

Conclusivamente, parte istante insiste nell'accoglimento di tutte le richieste, deduzioni e conclusioni, per come formulate nell'atto introduttivo, e nella liquidazione dei relativi indennizzi.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente in ordine al diverso e più esteso contenuto dell'istanza di definizione della controversia rispetto all'istanza di conciliazione, ciò in quanto le questioni sottoposte all'esame di questo Co.Re.Com., limitatamente alla mancata migrazione delle utenze di rete fissa, rivestono identico contenuto.

Deve, invece, dichiararsi inammissibile la richiesta di indennizzo per pratica commerciale scorretta, ravvisandosi l'incompetenza di questo Co.Re.Com. a decidere sul punto, in quanto l'accertamento e la repressione di tali pratiche commerciali è demandata alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere l'accordo, e che l'udienza di discussione relativa al procedimento di secondo grado, non si è tenuta, in quanto la questione è stata ritenuta adeguatamente istruita e matura per la decisione.

2. Riguardo al merito.

La vertenza odierna si incentra sull'omessa migrazione della linea voce e della linea internet in N.P. dal gestore Telecom Italia al gestore Fastweb; sulla carenza informativa; sul mancato riscontro ai reclami, con conseguente richiesta dei relativi indennizzi contrattuali.

2.1 In relazione all'omessa portabilità delle utenze ed alla violazione degli obblighi informativi.

La società resistente respinge ogni addebito, eccependo l'assenza di propria responsabilità in relazione all'omessa portabilità e rappresentando che la procedura è stata ripetutamente rifiutata per *ko* da parte di Telecom Italia e ne fornisce prova esibendo agli atti le schermate di sistema. Rappresenta, altresì, che l'odierno istante, alla riproposizione del terzo tentativo di migrazione, avrebbe opposto rifiuto alla portabilità delle utenze di che trattasi.

Invoca, a beneficio della propria posizione, l'applicazione dell'art. 7.4 delle proprie CGC, secondo cui *"il cliente prende atto che per l'attivazione del servizio...è necessaria la collaborazione dell'operatore di provenienza"* e dell'art. 12.2 delle stesse CGC, a norma del quale la convenuta non assume *"alcuna responsabilità dei danni derivanti al cliente in conseguenza di*

interruzioni... dovuti al fatto del cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio della rete di altro operatore di tlc alla rete Fastweb".

In effetti, le norme dianzi richiamate appaiono in linea con la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. che così recita: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Fastweb, esibendo le schermate di sistema, fornisce la prova che l'inadempimento di che trattasi è dovuto a fatto di un terzo (risulta infatti documentalmente provato che sin dalla prima richiesta di portabilità, del 18 marzo 2013, la procedura ha subito un *ko* da parte di Telecom per causa non direttamente imputabile a Fastweb; analoghe considerazioni valgono anche per le richieste successive, con le quali Fastweb aveva riavviato la portabilità richiesta dal cliente).

Orbene, in proposito, l'art. 1, comma 3 della Legge n. 40/2007 riconosce agli utenti il diritto pieno ed incondizionato di trasferire i propri contratti di fornitura verso altri operatori di comunicazioni elettroniche, senza vincoli temporali o ritardi e senza spese ingiustificate. Di conseguenza, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha ampiamente regolamentato la materia, individuando, con delibera n. 274/07/Cons, misure a tutela dei consumatori, al fine di garantire loro la migrazione delle utenze con il minimo disservizio e rendere effettiva la libertà di scelta dei fornitori, sancita dall'art. 1, comma 3 della legge 40/2007, su richiamata.

L'Agcom, con la delibera suddetta, ha compiutamente definito tempi, procedure ed obblighi a carico degli operatori coinvolti nei processi di migrazione. In particolare, l'art. 17, comma 2 della delibera su citata ribadisce il principio secondo cui deve essere garantito il passaggio delle utenze tra operatori con adeguate procedure di sincronizzazione, allo scopo di arrecare il minimo disservizio agli utenti finali; l'art. 18 prevede che l'operatore c.d. *recipient* si faccia carico, prioritariamente, di raccogliere la richiesta di migrazione del cliente, di avviare la procedura di passaggio tecnicamente corretta e di attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating*; in caso di problemi tecnici, resta in capo all'operatore *recipient* l'obbligo di informare l'utente degli eventuali impedimenti riscontrati nel corso del processo di migrazione. Tale obbligo informativo è ribadito, in termini generali, anche dalla delibera Agcom 179/03/CSP, in materia di trasparenza delle carte dei servizi degli operatori di tlc.

Con specifico riguardo all'operatore qui considerato, la relativa Carta dei servizi, all'art. 5.3, impegna espressamente l'operatore a rendere noti al cliente i motivi dell'eventuale ritardo nell'attivazione dei servizi dedotti in contratto.

Nella fattispecie in esame, a fronte di una richiesta di portabilità avanzata dall'utente in data 28 febbraio 2013 e reiterata a causa di diversi *ko* tecnici, non direttamente imputabili a Fastweb, resta, tuttavia, in capo a detto operatore, nella sua qualità di *recipient*, una precisa obbligazione contrattuale nei riguardi dell'utente, consistente nell'impegno di erogargli la fornitura dedotta in contratto, nei tempi tecnici necessari, ovvero, in caso di impossibilità della prestazione per causa di un terzo o per impedimenti oggettivi, l'obbligo di informare il cliente circa le difficoltà riscontrate. Tale adempimento informativo è imposto dalle norme di legge e regolamentari sopra delineate e risponde, altresì, all'esigenza di tutelare il consumatore, il quale, ragionevolmente, fa affidamento sull'operatore per l'attivazione e la corretta esecuzione del contratto; e ciò, in ossequio ai fondamentali doveri di diligenza, lealtà e buona fede.

Orbene, agli atti del presente procedimento, non vi è prova che la stessa Fastweb, nella sua qualità di operatore *recipient*, abbia diligentemente informato l'utente circa gli impedimenti riscontrati nel corso della procedura di migrazione; l'istruttoria ha, invece, accertato che il cliente ha atteso inutilmente e per lungo tempo l'attivazione del contratto, senza ricevere adeguate informazioni dall'operatore.

Tale circostanza impone, pertanto, di valutare la condotta dell'operatore rispetto all'obbligo, impostogli dalla normativa di settore e dalle delibere dell'Agcom (cfr., in particolare, Codice del Consumo e delibera n. 179/03/CSP), di gestione del rapporto contrattuale "secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze della categoria di consumatori più deboli".

Ravvisandosi, nel caso di specie, un inadempimento contrattuale da parte del convenuto operatore, dal momento che la richiesta del cliente, di migrazione del servizio voce+internet, con annessa portabilità dei due numeri di rete fissa in oggetto, datata 28 febbraio 2013, non è stata mai eseguita ed il cliente non è stato notiziato circa gli impedimenti riscontrati, in ragione di quanto appena espresso si stabilisce che la società Fastweb versi al sig. Galia gli indennizzi per omessa portabilità dei servizi in oggetto.

Nel calcolo degli indennizzi, conformemente agli indirizzi espressi dall'Agcom, deve aversi riguardo alla durata, alla gravità dell'inadempimento ed al grado di disagio patito dall'utente finale. Nel caso di specie, è emerso che le utenze in oggetto non sono state "portate" in Fastweb e, per tale ragione, hanno sofferto un pregiudizio che deve essere indennizzato, tuttavia le stesse utenze sono rimaste in carico al *donating*, ma hanno regolarmente funzionato; ciò posto, la norma applicabile alle fattispecie in esame è quella risultante dal combinato disposto di cui all'art. 3.3 ed all'art. 12.2 della delibera Agcom n. 73/11/Cons, all.A, ovvero l'importo giornaliero è pari ad € (1,50x2) = € 3,00 per ciascun giorno di ritardo nella portabilità di ciascuna utenza fissa, per il servizio voce+internet. L'indennizzo decorre dal 29 aprile 2013 (dopo aver detratto il periodo di franchigia di 60 giorni dalla richiesta) al 23 dicembre 2013 (fissando come termine finale il giorno del deposito dell'istanza di definizione della controversia), per complessivi giorni 239 di disservizio (voce+internet) per ciascuna utenza, per l'importo di € 1.434,00 (millequattrocentotrentaquattro/00), così ottenuto: gg 239x € 1,50x2x2; ovvero per complessivi € 2.868 (duemilaottocentosessantotto/00) per entrambe le utenze di rete fissa non "portate" in Fastweb.

2.2 In relazione alla richiesta di indennizzo per violazione degli obblighi informativi.

Si ritiene di non dover accogliere un'autonoma domanda di indennizzo per violazione degli obblighi informativi, dal momento che gli indennizzi per omessa portabilità sono stati liquidati esclusivamente sul presupposto che l'operatore Fastweb, in pendenza delle procedure suddette, abbia violato i propri obblighi informativi nei riguardi dell'odierno istante. Ciò posto, detta domanda di indennizzo, in quanto strettamente connessa con le precedenti domande e già soddisfatta, deve essere rigettata.

2.3 Circa il mancato riscontro ai reclami.

La domanda di indennizzo per mancato/ritardato riscontro al reclamo scritto del 5 settembre 2013 viene accolta nei termini che seguono.

La Carta dei servizi Fastweb stabilisce il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo per dare esauritivo riscontro scritto agli utenti.

Nel caso di specie, il sig. Galia lamenta e dimostra di avere inoltrato un reclamo a mezzo fax, asserendo che lo stesso non è stato riscontrato dall'operatore.

Nulla controdeduce, al riguardo, il convenuto, sicché, in mancanza di qualsiasi prova di segno contrario, si accoglie la richiesta di parte ricorrente e si liquida l'indennizzo per mancato riscontro al reclamo, nei termini di cui all'art. 11 della delibera Agcom n. 73/11/Cons, all.A; l'indennizzo decorre dal 20 ottobre 2013 (dopo aver detratto il periodo di franchigia di giorni 45 dal reclamo) a tutto il 12 dicembre 2013 (data di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui le parti, incontrandosi, hanno potuto interloquire tra loro), per complessivi giorni 54 di disservizio e, pertanto, per l'importo pari a complessivi € 54,00 (cinquantaquattro/00).

In ragione di tutto quanto sopra esposto, ravvisata la fondatezza delle pretese di parte ricorrente, si stabilisce che la società Fastweb versi al sig. Galia xxx gli indennizzi previsti dalle condizioni di contratto, come di seguito indicati:

- l'importo di € 1.434,00 (millequattrocentotrentaquattro/00) per omessa portabilità della linea voce+internet dell'utenza xxx, ai sensi dell'art. 3.3 e dell'art. 12.2 della delibera Agcom n. 73/11/Cons, all.A, pari ad € 3,00 per ogni giorno di disservizio, dal 29 aprile 2013 al 23 dicembre 2013, per complessivi giorni 239;
- l'importo di € 1.434,00 (millequattrocentotrentaquattro/00) per omessa portabilità della linea voce+internet dell'utenza xxx, ai sensi dell'art. 3.3 e dell'art. 12.2 della delibera Agcom n. 73/11/Cons, all.A, pari ad € 3,00 per ogni giorno di disservizio, dal 29 aprile 2013 al 23 dicembre 2013, per complessivi giorni 239;
- l'importo di € 54,00 (cinquantaquattro/00) per mancato riscontro al reclamo, ai sensi dell'art. 11 della delibera Agcom n. 73/11/Cons, all.A, dal 20 ottobre 2013 al 12 dicembre 2013, per complessivi 54 giorni di disservizio;

Ritenuto che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura.

L'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura sancisce che, nel determinare tali rimborsi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione";

Ciò stante, atteso che l'operatore ha aderito all'udienza di conciliazione presso il Co.Re.Com. Calabria, dimostrando spirito conciliativo, pur senza raggiungere l'accordo, si ritiene equo riconoscere all'utente il rimborso della somma di € 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Mangano, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente

- 1) L'accoglimento delle richieste di indennizzo avanzate dal sig. Galia xxx con l'odierna istanza di definizione della controversia, stabilendo, di conseguenza, che l'operatore Fastweb liquidi, in favore del medesimo i seguenti importi:
 - a) € 2.868,00 (duemilaottocentosessantotto/00) per omessa portabilità dei servizi voce+internet di entrambe le utenze di rete fissa sopra indicate;
 - b) € 54,00 (cinquantaquattro/00) per mancato riscontro al reclamo;
 - c) € 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Prof. Carmelo Carabetta

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria

f.to Avv. Rosario Carnevale